

**Condizioni generali di vendita
della Manometal S.r.l.**

Via Isola di Sopra n. 6, 39044 Egna (BZ) Italia.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito "CGV") si applicano a tutte le operazioni di acquisto (ad es. accordi di fornitura/quadro, contratti individuali e/o ordini nell'ambito di un contratto di fornitura/quadro - di seguito "contratto") con imprese, persone giuridiche di diritto privato e pubblico (di seguito "acquirente") in cui Manometal agisce in qualità di venditore.
- 1.2. Alle forniture e prestazioni di Manometal si applicano esclusivamente queste CGV. Non sono validi i termini e le condizioni dell'acquirente non espressamente approvate da Manometal.
- 1.3. Qualora singole parti delle presenti condizioni di vendita siano invalide o perdano la loro validità, non viene pregiudicata la validità delle restanti disposizioni.

2. Formazione del contratto - proposta e accettazione dell'ordine

- 2.1. L'ordine dell'acquirente è considerato come una proposta di acquisto. Il contratto è concluso nel momento in cui l'acquirente riceve la conferma scritta dell'ordine da Manometal (di seguito anche "venditore"). Fino a tale momento, Manometal può accettare o rifiutare l'ordine. Qualora la conferma contenga condizioni differenti dall'ordine dell'acquirente, il contratto si considera concluso dopo tre giorni lavorativi dal ricevimento della conferma da parte dell'acquirente, a meno che quest'ultimo non si opponga alla diversa conferma per iscritto entro il suddetto termine. In assenza di una conferma scritta da parte del venditore, il contratto sarà in ogni caso concluso al momento della consegna dei prodotti all'acquirente in conformità ai termini di consegna.
- 2.2. Le proposte di Manometal rimangono valide per il periodo di tempo indicato nella proposta, dopo la scadenza di tale periodo l'offerta perde la sua validità senza che sia necessaria una revoca. Se nella proposta non è indicato alcun periodo di validità, essa è valida per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione. I termini e le scadenze di fornitura indicati nella proposta sono meramente indicativi e non vincolanti.
- 2.3. Le modifiche o gli annullamenti di ordini da parte dell'acquirente saranno efficaci solo se preventivamente approvati per iscritto o se successivamente accettati per iscritto dal venditore. In caso di cessazione della fornitura, l'acquirente è obbligato ad acquistare tutti i prodotti fabbricati secondo le specifiche tecniche dell'acquirente, compresi il materiale o i beni acquistati da Manometal per la fabbricazione e la vendita dei prodotti all'acquirente.
- 2.4. Gli agenti e gli intermediari commerciali non hanno il potere di obbligare il venditore nei confronti dell'acquirente e di stipulare contratti con l'acquirente in nome e per conto di Manometal. Le proposte presentate dagli agenti e dagli intermediari commerciali necessitano di una conferma scritta da parte di Manometal.

3. Prezzi

- 3.1. I prezzi si intendono FCA (Free Carrier) Egna, imballaggio incluso. I pallet o gli imballaggi per il trasporto vengono addebitati separatamente e in aggiunta.
- 3.2. I prezzi concordati non sono vincolanti, salvo diversa pattuizione espressa. I prezzi corrispondono alla proposta o, in assenza di questa, al listino prezzi vigente al momento della stipula del contratto (data della conferma d'ordine). Qualora i fattori di costo cambino dopo la stipula del contratto, ad es. accordi salariali collettivi decisivi, prezzi dei materiali o altri fattori di costo, Manometal si riserva il diritto di adeguare e aumentare i prezzi in modo appropriato.
- 3.3. I prezzi si basano su una quantità di pezzi, una quantità annuale o una quantità di produzione. Qualora non sia stata concordata una quantità d'ordine vincolante, il calcolo di Manometal si basa sulla quantità d'ordine non vincolante (quantità obiettivo) prevista dall'acquirente per un determinato periodo di tempo. Ove l'acquirente acquisti meno della quantità prevista, il venditore ha il diritto di aumentare il prezzo unitario in modo appropriato.

4. Pagamento

- 4.1. I pagamenti devono essere effettuati in conformità alle condizioni di pagamento specificate nella rispettiva conferma d'ordine e/o nella rispettiva fattura. In assenza di termini di pagamento specifici nei suddetti documenti, i pagamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.
- 4.2. In caso di mancato pagamento, pagamento tardivo o pagamento parziale alle scadenze concordate, il venditore può richiedere gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 a partire dalla data di scadenza dei rispettivi termini di pagamento. In caso di pagamento rateale concordato, l'acquirente decade dalla dilazione di pagamento concessa e l'intero credito diventa immediatamente esigibile se egli non paga anche solo una rata, o la paga in ritardo o solo parzialmente.
- 4.3. In caso di mancato pagamento, ritardo o pagamento parziale o qualsiasi altro inadempimento contrattuale da parte dell'acquirente, Manometal si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di rifiutare di adempiere all'ordine o, fino al completo pagamento del debito, di sospendere le consegne, anche se la merce non è correlata al mancato, ritardato o parziale pagamento. In ogni caso, Manometal si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 4.4. Manometal si riserva inoltre il diritto di sospendere le consegne ai sensi dell'articolo 1461 c.c. e può richiedere all'acquirente di fornire garanzie per ordini aperti e futuri se la situazione finanziaria dell'acquirente è cambiata in misura tale che il conseguimento del prezzo di acquisto è manifestamente a rischio.
- 4.5. Nei casi di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.4. l'acquirente non è liberato dall'obbligo di prendere in consegna le merci già per lui prodotte ai sensi dell'art. 6.7.

4.6. Eventuali sconti concordati per iscritto sono subordinati al rigoroso rispetto dei termini di pagamento. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza dal beneficio dello sconto previsto e gli eventuali sconti già percepiti dall'acquirente dovranno essere rimborsati e Manometal si riserva il diritto di fatturarli.

4.7. Eventuali reclami da parte dell'acquirente a causa di ritardi o consegne incomplete non danno all'acquirente il diritto di sospendere o ritardare i pagamenti. L'acquirente non può invocare l'inadempimento di Manometal se egli stesso è in mora nel pagamento.

5. Esecuzione / campione

5.1. Le richieste e gli ordini devono essere corredati a dei disegni con indicazione delle dimensioni, delle tolleranze, della qualità della superficie e delle specifiche dei materiali, così come degli eventuali campioni e delle altre procedure di esecuzione e di controllo, nonché deve essere indicata la quantità richiesta. Il calcolo dell'offerta e la produzione della merce si basa su questi documenti e informazioni. Qualora i documenti o le procedure di controllo non siano noti fino al ricevimento dell'ordine, l'offerta o la conferma d'ordine possono essere modificate.

5.2. Su richiesta vengono forniti gratuitamente 5 (cinque) campioni con un semplice rapporto di prova su campione iniziale (disegno timbrato, scheda tecnica con le dimensioni, certificato del materiale 2.2, rapporto di verifica dello spessore del rivestimento). Tuttavia continua la produzione in serie o il lotto di produzione. Qualora siano necessari più campioni di riferimento o campioni iniziali, questi saranno fatturati separatamente.

5.3. Se i rapporti di prova iniziale devono essere preparati secondo le specifiche del cliente o secondo PPAP, questo deve essere espressamente dichiarato nella richiesta. Nell'offerta saranno riportati i relativi costi. Qualora l'informazione o la richiesta sono inseriti nell'ordine, gli eventuali costi saranno indicati separatamente nella conferma d'ordine. Se l'acquirente non si oppone per iscritto entro 24 ore, essi si considerano accettati.

5.4. Eventuali costi derivanti da successive modifiche dei disegni sono a carico dell'acquirente. Nel caso di produzione in base a campioni, Manometal non è responsabile per gli scostamenti di tolleranza che possono derivare da errori di trasferimento delle dimensioni. Se non sono previste procedure di controllo, trovano applicazione i criteri di qualità interni di Manometal e le corrispondenti norme DIN.

6. Quantità e termini di consegna

6.1. A seconda del risultato della produzione Manometal si riserva il diritto di consegnare il 10 (dieci) per cento in più o in meno della quantità ordinata.

6.2. I termini di consegna si intendono FCA (Free Carrier) Egna.

- 6.3. I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine non sono vincolanti, a meno che non siano stati espressamente approvati per iscritto da Manometal come "termini di consegna vincolanti" o siano stati espressamente concordati per iscritto quali termini vincolanti, ed in ogni caso valgono solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamento.
- 6.4. Se Manometal prevede che la merce non possa essere consegnata entro il termine di consegna, l'acquirente ne sarà informato immediatamente e per iscritto, gliene saranno comunicati i motivi e, se possibile, sarà indicata la data di consegna prevista.
- 6.5. Le consegne parziali sono consentite in misura ragionevole. In caso di superamento del termine di consegna, l'acquirente non ha il diritto di risolvere dal contratto o di rivendicare il diritto al risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia a qualsiasi indennizzo o richiesta di risarcimento danni per danni diretti o indiretti dovuti a ritardo nella consegna o ad un adempimento parziale. I termini di consegna non costituiscono termini essenziali per l'acquirente ai sensi dell'art. 1457 c.c..
- 6.6. Se l'esecuzione della prestazione diviene definitivamente o temporaneamente, totalmente o parzialmente impossibile per cause di forza maggiore, per mancanza di materie prime o di altre forniture o per un'altra impossibilità imprevedibile che si è verificata dopo la conclusione del contratto, i termini di consegna vengono prorogati e nuovamente concordati tra le parti. Manometal non risponde del conseguente ritardo nell'esecuzione.
- 6.7. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6.1, nel caso di contratti con prestazioni da eseguire "a chiamata", se non diversamente concordato, le quantità vincolanti devono essere comunicate al venditore almeno due mesi prima della data di consegna. I costi aggiuntivi causati da una richiesta di esecuzione tardiva o da successive modifiche della richiesta di esecuzione, in termini di tempo o quantità, sono a carico dell'acquirente, a meno che l'acquirente non sia responsabile del ritardo o della successiva modifica.
- Le richieste di esecuzione devono essere programmate in modo tale che l'ultima consegna o la consegna rimanente venga effettuata al più tardi entro due mesi dal termine della durata contrattuale concordata. Dopo tale data, verranno addebitati le spese di magazzino e gli interessi bancari correnti sul valore della merce immagazzinata. Qualora venga stipulato un contratto con prestazioni da eseguire a "chiamata" senza precise condizioni di produzione e/o di consegna, Manometal è autorizzata a produrre l'intera quantità concordata immediatamente dopo il ricevimento della commessa ovvero quantità parziali al ricevimento della rispettiva richiesta di esecuzione e l'acquirente è obbligato ad accettare l'intera merce prodotta.

7. Imballaggio

- 7.1. Se non diversamente concordato, i pezzi vengono imballati in cartoni neutri a discrezione di Manometal e fornite con un'etichetta standard Manometal. I cartoni vengono successivamente impilati su un pallet, il quale viene addebitato in aggiunta per ogni consegna, e avvolti con nylon, etichettati e segnalati come pronti per la spedizione.

8. Consegna/trasporto – passaggio di rischio

- 8.1. Manometal comunicherà all'acquirente che la merce è pronta per la spedizione. La merce pronta per la spedizione deve essere immediatamente presa in consegna dall'acquirente. In caso contrario, Manometal è autorizzata a spedirla a propria discrezione o ad immagazzinarla a spese e a rischio dell'acquirente. Se l'acquirente rimane in mora con l'adempimento del suo obbligo di accettare la merce per più di 14 (quattordici) giorni solari dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione della merce, Manometal si riserva il diritto di addebitare all'acquirente i costi di stoccaggio e custodia sostenuti fino al ritiro della merce. I termini e le condizioni di pagamento rimangono invariati. Qualora il pagamento sia stato concordato in un momento successivo alla consegna, i termini di pagamento iniziano a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della merce alla spedizione e solo in caso di mancanza di tale comunicazione, dalla data di consegna concordata.
- 8.2. Il rischio viene trasferito all'acquirente con la consegna all'impresa di trasporto, al più tardi però quando la merce lascia la sede della Manometal, anche qualora Manometal abbia provveduto al trasporto.
- 8.3. All'arrivo della merce nel luogo di consegna, l'acquirente è obbligato a restituire gratuitamente al venditore i documenti di trasporto controfirmati, in modo che egli abbia a sua volta a disposizione tutti i documenti necessari per dimostrare che il trasporto o l'esportazione sono stati effettuati correttamente.
- 8.4. In ottemperanza alle norme e ai regolamenti nazionali e internazionali in materia di esportazione e trasporto, l'acquirente si impegna ad ottenere a proprie spese tutte le licenze di esportazione/documenti di esportazione necessari prima della consegna dei prodotti. Il rifiuto di una licenza di esportazione non legittima l'acquirente a recedere dal contratto o a pretendere il risarcimento dei danni.

9. Stampi

- 9.1. Gli stampi ed i dispositivi necessari per l'esecuzione di una commessa sono di proprietà esclusiva di Manometal, anche qualora siano stati addebitati in tutto o in parte all'acquirente. I costi relativi agli stampi causati dalle modifiche dei disegni sono esclusivamente a carico dell'acquirente. Se in un quinquennio non viene effettuato un nuovo ordine, Manometal potrà distruggere gli stampi e l'acquirente non potrà pretendere alcun rimborso delle spese, compenso o risarcimento danni.

10. Know how e informazioni confidenziali

- 10.1. Il know-how di Manometal e tutte le altre informazioni e documenti sono di esclusiva proprietà di Manometal e vengono forniti all'acquirente esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto. L'acquirente utilizzerà tutte le informazioni, i documenti (inclusi campioni, modelli e dati) e il know-how che riceverà dal rapporto commerciale solo per gli scopi perseguiti congiunta-

mente e li terrà segreti, non li distribuirà o divulgherà a terzi con la stessa cura dei corrispondenti documenti e delle conoscenze proprie.

11. Marchi e altri diritti di proprietà intellettuale

- 11.1. Manometal è proprietaria esclusiva dei brevetti, dei disegni, dei campioni, dei modelli, degli stampi e di tutti i beni che utilizza per la fabbricazione dei suoi prodotti.
- 11.2. Laddove i prodotti siano fabbricati sulla base di specifiche, disegni tecnici ed istruzioni dell'acquirente, Manometal non si assume alcuna responsabilità per la violazione di diritti industriali di terzi. Tale responsabilità è assunta esclusivamente dall'acquirente, il quale si impegna a tenere indenne e manlevare Manometal da qualsiasi rivendicazione e richiesta di risarcimento su semplice richiesta.

12. Qualità e modifiche ai prodotti

- 12.1. Le indicazioni e le illustrazioni contenute nelle brochures e nei cataloghi, così come sulla homepage, sono riportati a titolo indicativo e illustrativo, a meno che non siano state da noi espressamente indicate come vincolanti.
- 12.2. Manometal si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti per migliorarne la funzionalità e il valore, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

13. Responsabilità per vizi e difetti

- 13.1. Manometal garantisce che i prodotti siano immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso previsto o che ne riducano notevolmente il valore. La qualità dei prodotti si basa esclusivamente sulle specifiche tecniche, sui disegni e sugli eventuali campioni concordati per iscritto. Qualora Manometal debba fornire i prodotti secondo i disegni, le specifiche, i campioni, ecc. dell'acquirente, quest'ultimo si assume il rischio dell'idoneità all'uso previsto. Lo stato dei prodotti contrattualmente pattuito si determina al momento del passaggio del rischio.
- 13.2. Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei prodotti dovrà essere ricevuta dal venditore entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna di questi all'acquirente, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro scoperta. I difetti devono essere denunciati per iscritto in modo dettagliato e accompagnati da idonea documentazione.
- 13.3. Le parti difettose devono essere restituite a Manometal nelle condizioni in cui sono state consegnate, ove possibile nell'imballaggio originale. Manometal si riserva il diritto di ispezionare i prodotti dichiarati difettosi per verificare se il difetto sia riconducibile a propria responsabilità. A condizione che la denuncia di vizi sia giustificata, Manometal - a sua discrezione - sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso o emetterà una nota di accredito, senza che ciò comporti un riconoscimento di responsabilità da parte di Manometal in relazione a danni diretti e indiretti o conseguenti di qualsiasi tipo, mancato guadagno o perdite in relazione al difetto dichiarato del prodotto.

- 13.4. La restituzione dei prodotti dichiarati difettosi deve in ogni caso essere autorizzata preventivamente e per iscritto da parte di Manometal. In caso di sostituzione, l'acquirente riceverà il prodotto sostitutivo a spese di Manometal (incluse le spese di trasporto). L'acquirente non è autorizzato ad eliminare i difetti da solo o a farli eliminare da terzi a proprie spese senza il consenso di Manometal.
- 13.5. Manometal non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei prodotti derivanti da i) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso acquirente e/o approvvigionati da Manometal su istruzioni di quest'ultimo, ii) montaggio o installazione dei prodotti non corretto, iii) utilizzo improprio dei prodotti da parte dell'acquirente, iv) manomissioni o modifiche apportate ai prodotti (compresa la nichelatura, l'indurimento, lo sbiancamento o la lavorazione meccanica, ecc.), v) riparazioni effettuate sul prodotto dall'Acquirente, vi) negligenza o imperizia dell'acquirente e/o di clienti dell'acquirente, vii) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei prodotti, l'utilizzo di agenti aggressivi.

14. Pretese residuali, responsabilità

- 14.1. Se non diversamente specificato di seguito, sono escluse altre e ulteriori pretese contrattuali o extracontrattuali dell'acquirente nei confronti di Manometal. Manometal non è responsabile per danni diretti o indiretti o consequenziali (inclusi danni alle persone e alle cose) che non si sono verificati alla merce consegnata. Soprattutto, Manometal non è responsabile per il mancato guadagno o altri danni patrimoniali dell'acquirente.
- 14.2. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano in caso di dolo o colpa grave. Inoltre, la limitazione di responsabilità non si applica nei casi in cui trova applicazione la responsabilità del produttore per prodotti difettosi di cui agli art. 114 e ss. D.lgs. 206/2005.

15. Forza maggiore

- 15.1. Manometal non è responsabile nei confronti dell'acquirente in caso di inadempimento se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile a Manometal. Ciò include i seguenti eventi non esclusivi di forza maggiore: azioni sindacali, scioperi, disordini di piazza, eventi naturali, guerre, epidemie, misure amministrative, mancata consegna da parte dei fornitori e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi. Qualora l'impossibilità di esecuzione sia solo temporanea, Manometal è esonerata dai suoi obblighi di esecuzione per la durata del turbamento e per l'entità del suo effetto. Ciò vale anche se questi eventi si verificano in caso di mora da parte di Manometal.
- 15.2. I fornitori non sono ausiliari della Manometal S.r.l., questa non risponde del loro comportamento in relazione alla tempestività della consegna.

16. Legge applicabile e foro competente

- 16.1. Tutti i rapporti giuridici tra Manometal e l'acquirente sono regolati esclusivamente dalla legge in vigore nella Repubblica Italiana, con esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni.
- 16.2. Il foro competente per tutte le controversie tra Manometal e l'acquirente è il tribunale competente per la sede legale di Manometal, tuttavia, Manometal ha anche il diritto di intentare un'azione legale presso il tribunale competente per la sede legale dell'acquirente o presso il tribunale altrimenti competente.

17. Modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001

- 17.1. Manometal svolge la propria attività nel rispetto dei principi del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico, introdotti in applicazione del d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001. L'acquirente accetta i principi del suddetto modello di organizzazione, controllo e gestione e del codice etico e si impegna a rispettarne i contenuti e i valori e, in generale, ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa costituire reato ai sensi del d. lgs. 231/2001. L'acquirente si impegna inoltre a favorire il rispetto di tutti i principi del modello di organizzazione, controllo e gestione e del codice etico di Manometal S.r.l. da parte dei suoi eventuali collaboratori interni o esterni.
- 17.2. La violazione delle regole di condotta previste dai suddetti documenti costituisce un grave inadempimento contrattuale. In caso di violazione dei precetti e delle norme di cui al punto precedente, nonché in caso di commissione da parte dell'acquirente o dei suoi dipendenti di un qualsiasi reato previsto dal d. lgs. n. 231/2001, Manometal ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La notifica deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La risoluzione ha effetto immediato dal momento del ricevimento della notifica. La Manometal S.r.l. può inoltre pretendere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'acquirente dichiara espressamente di accettare le seguenti disposizioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.:

Art. 2 (Formazione del contratto - proposta e accettazione dell'ordine); Art. 4 (Pagamento); Art. 5 (Esecuzione / campione); Art. 6 (Quantità e termini di fornitura); Art. 8 (Consegna/trasporto – passaggio di rischio); Art. 11 (Marchi e altri diritti di proprietà intellettuale); Art. 13 (Responsabilità per vizi e difetti); Art. 14 (Pretese residuali, responsabilità); Art. 15 (Forza maggiore); Art. 16 (Legge applicabile e foro competente); Art. 17 (Modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001)

L'acquirente
